

COLLEGIO  
D  
E  
I  
C  
A  
PITANI.  
DEL PALIO  
IN CORDE  
CONCORDIA  
DES  
IN PUGNA  
PUGNANTES

STATUTO DEL COLLEGIO DEI CAPITANI  
E DELLE CONTRADE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELL' ATTO IN DATA 8 NOVEMBRE 2005

N. 21846/2965 DI REP. GUIDO FENAROLI NOTAIO

**DELLA ASSOCIAZIONE  
"COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE"**

RILASCIATO ALL' ASSOCIAZIONE

## STATUTO

### **Titolo A) - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - INSEGNE**

Art. 1 - In nome delle Contrade della città di Legnano:  
S. Ambrogio, S. Bernardino, S. Magno, La Flora, Legnarello,  
S. Martino, S. Domenico, S. Erasmo viene costituita la Associazione  
denominata:

### **COLLEGIO DEI CAPITANI, E DELLE CONTRADE**

con il motto

*“In corde concordēs in pugna pugnantes”*

Art. 2 - L'Associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro, ha la sede denominata “CENOBIO” in Legnano.

Art. 3 - La Associazione si propone di riunire in solidità di propositi ed intenti le Contrade di Legnano tramite i loro Gran Priori e Capitani, esaltare le tradizioni storiche e culturali della città e con le Contrade che rappresenta promuove con gli altri enti annualmente la “Sagra del Carroccio ed il Palio delle Contrade”. Ha inoltre lo scopo di conservare e divulgare le memorie ed i documenti storici, gli studi, le pubblicazioni relative alle tradizioni cittadine, promuovere ogni manifestazione atta alla sempre maggior conoscenza di Legnano e delle sua Contrade, anche con Palii straordinari; conservare, assieme agli enti promotori la Sagra, il patrimonio delle Contrade, difendendone collegialmente gli statuti, gli stemmi, i gonfaloni, i colori, il patrimonio e il materiale con il solo ed unico scopo di esaltare il prestigio e difendere gli interessi delle Contrade tutte.

Art. 4 - la durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - INSEGNE: Il Collegio ha come unica insegna ufficiale il Gonfalone con i colori bianco e rosso della città di Legnano, al centro il profilo della croce di Ariberto d'Intimiano, ai lati verticalmente gli 8 stemmi delle Contrade cittadine.

## Titolo B) - **PATRIMONIO SOCIALE**

- Art. 6 - Il patrimonio sociale è costituito da:
- a) Contributi sociali annuali delle Contrade e dei soci.
  - b) Quota annuale del Comitato Sagra del Carroccio detto SOLDO, se elargito.
  - c) Donazioni ed elargizioni volontarie.
  - d) Acquisti non a scopo di lucro.
  - e) Beni patrimoniali come da inventario aggiornato annualmente e curato dal Curatore del Cenobio.
  - f) I beni sono alienabili, previa approvazione e delibera del Capitolo delle Contrade con esclusione dei beni storici/culturali.

- Art. 7 - Le rendite annuali comprendono:
- a) Gli eventuali interessi derivanti da quanto definito all'art. 6. paragrafi: a) - b) - c)
  - b) Ogni altro profitto escluso il lucro.

## Titolo C) - **SOCI**

- Art. 8 - L'Associazione è composta dai Soci di diritto, dai Soci ordinari e dai Soci onorari.

- Art. 9 - Sono soci effettivi di diritto LE CONTRADE nelle persone dei Gran Priori e dei Capitani reggenti.

- Art. 9 bis - Sono Soci ordinari i Capitani e Gran Priori che ricoprono tali cariche.

- Art. 10 - Sono soci onorari i rappresentanti delle 24 città della Lega lombarda nominati dal loro Sindaco o coloro che vengono insigniti ad honorem dal collegio. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono candidarsi alle cariche sociali.

- Art. 11 - La qualità di Socio come persona fisica si perde:
- a) Per decesso

- b) In seguito a condanna passata in giudicato (per fatti lesivi all'immagine del Socio e dell'Associazione) da parte della Magistratura dello Stato Italiano.
- c) Per radiazione a seguito di gravi fatti che danneggiano moralmente e materialmente le Contrade e la Associazione, deliberata dal Capitolo delle Contrade.

Art. 12 - Contro il provvedimento della radiazione, il Socio può interporre appello al Comitato del Proviviri dell'Associazione, entro il termine di trenta giorni.

Art. 13 - Il Capitolo potrà istituire l'Albo d'Oro del Collegio, con il conferimento dell'onorificenza denominata "Gran Collare". Detta onorificenza potrà essere conferita dal Capitolo delle Contrada ai benemeriti del Collegio, anche non Soci.

#### Titolo D) - **ORGANI SOCIALI**

Art. 14 - Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea annuale dei soci.
- b) Tornata biennale dei Soci.
- c) Il Capitolo delle Contrade (di seguito denominato Capitolo).
- d) Il Consiglio Esecutivo (di seguito denominato Consiglio).
- e) Revisori dei conti (Sindaci).
- f) Proviviri.

#### Titolo E - **ASSEMBLEA E TORNATA**

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata ogni anno entro trenta giorni dalla chiusura dell'anno sociale, stabilita entro il 30 settembre di ogni anno per: approvazione della relazione morale e finanziaria, deliberare su eventuali argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - La Tornata biennale è convocata con caratteristiche uguali come da art. 15 per eleggere: il Gran maestro, il vice-Gran Maestro, i Consiglieri in numero di 8. Dette cariche hanno durata biennale e

costituiscono il Consiglio.

il Gran Maestro può ricoprire tale carica per non oltre tre mandati anche non consecutivi. Non è pertanto rieleggibile dopo il terzo mandato.

Nel computo dei mandati saranno considerati solo quelli ricoperti dall'anno 2004/2005 in avanti.

Art. 16.1 - Le candidature di Gran Maestro e vice-Gran Maestro devono essere presentate e depositate congiuntamente presso la Cancelleria del Collegio due settimane prima della data di Tornata.

Le candidature per la carica di Consigliere devono essere presentate e depositate una settimana prima, sempre presso la Cancelleria del Collegio.

Art. 16.2 - Possono candidarsi alle succitate cariche solo i soci in regola con il versamento di almeno le due ultime annualità sociali.

Art. 17 - il Gran maestro, il vice-Gran Maestro ed i consiglieri (in numero di otto) nominati nella Tornata devono essere Capitani o Gran Priori non reggenti.

Art. 18 - L'Assemblea generale e la Tornata rappresentano l'universalità dei Soci e possono deliberare su qualsiasi argomento di interesse sociale.

Art. 19 - L'Assemblea generale ordinaria e la Tornata (in prima convocazione) sono valide con la presenza della metà più uno dei Soci. Le loro delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono vevoli in seconda convocazione dopo un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea ed alla Tornata potranno votare i Soci aventi diritto al voto.

Art. 19bis - Hanno diritto al voto:

I reggenti di prima nomina in regola con il versamento della quota

sociale.

I soci che sono in regola con il versamento di almeno le due ultime annualità sociali.

Non hanno diritto di voto i Soci incorsi in provvedimento di sospensione (anche temporanea) confermata dal comitato dei Proviviri.

Art. 19ter - Il pagamento della quota sociale del nuovo anno paliesco dovrà essere versato e registrato entro e non oltre il 28 febbraio.

Art. 20 - L'Assemblea generale e la Tornata tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dallo stesso Consiglio mediante avviso a domicilio (lettera, fax, e-mail, etc.) da recapitarsi dieci giorni prima della data di convocazione con comunicazione contenente: la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno delle stesse.

Art. 21 - Ogni Socio può delegare un altro Socio e uno solo, con apposito modulo rilasciato dalla Segreteria della Associazione e convalidato dal Gran Maestro. Il modulo dovrà portare la firma del Socio e del suo delegato all'atto della presentazione al Segretario dell'Assemblea.

Art. 22 - Tutti i soci hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle Assemblee.

Art. 23 - Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 24 - Il socio ha diritto di farsi rappresentare da un suo delegato come da art. 21.

Art. 25 - ogni delegato non può avere più di una delega.

Art. 26 - Le Assemblee devono essere presiedute da un Socio nominato dai presenti e che non faccia parte del Consiglio uscente.

Art. 27 - Da segretario dell'Assemblea funge il Cancelliere dell'Associazione, affiancato da un Socio nominato dall'Assemblea. In assenza del

cancelliere fungerà un Socio presente, sempre affiancato da un altro Socio.

Art. 28 - Gli scrutatori almeno in numero di tre sono nominati dall'Assemblea.

Art. 29 - La constatazione della validità dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente della medesima.

Art. 30 - Ogni delibera viene presa a maggioranza assoluta dai votanti per alzata di mano, a meno che un terzo dei presenti non chieda la votazione segreta. Le nomine del Gran Maestro, del Vice-Gran Maestro e dei Consiglieri dovranno esser sempre effettuate con votazione segreta.

Art. 31 - L'Assemblea straordinaria o TORNATA straordinaria del Collegio è convocata ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario. È convocata quando sia richiesto, con domanda scritta firmata da almeno un quinto dei Soci e contenente l'argomento da trattarsi. Il Consiglio in tal caso ha l'obbligo di convocare "la straordinaria" entro 40 giorni dalla regolare richiesta.

Art. 32 - L'Assemblea straordinaria non potrà essere convocata nel periodo che va dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno.

Art. 33 - L'Assemblea straordinaria è valida quando sono presenti i tre quinti dei Soci e le sue delibere saranno valide se votate favorevolmente dalla metà più uno dei presenti.  
In seconda convocazione, un'ora dopo della prima convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 34 - Per l'Assemblea straordinaria non sono valide le deleghe.

Art. 35 - Le delibere delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente delle Assemblee, dal Segretario e da tre Soci che comprovino la volontà della Assemblea stessa.



**Titolo F) - CAPITOLO DELLE CONTRADE E CONSIGLIO ESECUTIVO**

Art. 36 - L'amministrazione e la direzione dell'Associazione è affidata a un Consiglio così composto:

Un Socio non reggente con funzioni di Gran Maestro, un Socio non reggente con funzione di vice Gran Maestro, otto Soci non reggenti, con funzione di Consigliere.

I medesimi unitamente agli otto Capitani reggenti le Contrade (Consiglieri di diritto) e gli otto Gran Priori reggenti le Contrade (Consiglieri di diritto) costituiscono il Capitolo.

Art. 37 - Il Consigliere con più anni di reggenza assume il titolo di "anziano", con diritto di supplire il Gran Maestro ed il vice-Gran Maestro alla presidenza del consiglio in caso di loro impedimento o per delega degli stessi comunque solo per l'ordinaria amministrazione.

Art. 38 - I Consiglieri facenti parte del Consiglio durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri di diritto durano in carica sin quando ricoprono le cariche relative nella loro Contrada.

Il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che dovrà insediarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della Tornata.

Art. 39 - Al Capitolo compete:

1. La ratifiche delle nomine effettuate dal Consiglio.
2. Di approvare i bilanci prima della presentazione all'Assemblea così come approvare gli eventuali bilanci di previsione stilati dal Consiglio.
3. Di approvare le proposte di programma di Collegio da sottoporre al Comitato Sagra.
4. Approvare eventuali regolamenti stilati dal Consiglio.
5. Di stabilire la quota sociale annuale da ratificarsi dall'Assemblea.

Art. 40 - Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere nelle funzioni e nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

Il Consiglio provvede a nominare (al fine di gestire la struttura e le

attività sviluppate dal Collegio) Consiglieri con i seguenti incarichi e responsabilità:

a) Il Referendario (Cerimoniere) - Responsabile unico per i contatti esterni e per le cerimonie.

b) Il Tesoriere - quale Amministratore dell'Associazione.

Compito del Tesoriere sarà anche quello di registrare correttamente il versamento delle quote associative entro i termini previsti.

c) Il Curatore del cenobio che ha in carico la responsabilità di sviluppare e di gestire l'inventario dei beni ( il patrimonio) del Collegio comunicando al Direttivo eventuali esigenze e/o anomalie. L'inventario e lo stato dei beni verrà sviluppato con frequenza annuale.

d) Il Gonfaloniere, con l'incarico specifico di curare quale cavaliere di sfilata ed in qualunque altra occasione sia in costume che in abito civile le insegne del Collegio.

e) Tre rappresentanti il Collegio in seno al Comitato Sagra (consiglieri reggenti).

Le cariche di cui ai punti a) - c) - d) potranno essere ricoperte sia dai Soci ordinari che da persone (non socie).

Art. 40bis - Il Consiglio nei rapporti con le Contrade ha le seguenti funzioni:

a) Controlla il rispetto degli Statuti di cui ne è depositario.

b) Sovrintende il programma generale per il perfetto svolgimento annuale della Sagra e del Palio disciplinandone l'esecuzione.

c) Sovrintende al comportamento delle Contrade nelle fasi operative (manifestazioni, sfilata, Sagra, ecc.) e nella vita collegiale.

d) Potrà redigere apposito regolamento da sottoporre per approvazione al Capitolo.

e) Avrà il compito di applicare e fare rispettare da tutte le Contrade quanto disposto da detto Regolamento.

f) Gli competono i provvedimenti disciplinari e le sanzioni comprendendo l'eventuale radiazione e/o la sospensione cautelare dei soci che si rendessero responsabili di violazioni dello statuto o del Regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio è ammesso ricorso al comitato dei Proviviri entro 30 giorni.

Quanto disposto dal Comitato dei Proviviri sarà inappellabile.

Non sono ammessi ricorsi alla Magistratura Italiana.

Art. 41 - Il Consiglio nomina un Cancelliere fra i Soci.

Art. 42 - Il Consiglio per incarichi speciali potrà delegare anche Soci non facenti parte del Consiglio.

Art. 43 - Il Capitolo e il Consiglio si riuniscono su convocazione del Gran Maestro o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Art. 44 - Le sedute consiliari sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti prevale il parere del Gran Maestro.

Le sedute consiliari devono essere convocate mediante lettera otto giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere l'ordine del giorno.

I Consiglieri non possono disertare le sedute per tre volte consecutive, o cinque alternate, salvo cause di forza maggiore, con giustificazione preventiva da comunicarsi al Gran Maestro, pena l'applicazione di ammenda nella misura fissata dal Consiglio.

Art. 45 - Se per qualsiasi motivo venisse a mancare un Consigliere durante l'esercizio sociale il Consiglio dovrà sostituirlo come segue:

a) Se Gran Maestro convocando la Tornata per la nuova nomina.

b) Se vice-Gran Maestro verrà sostituito dal consigliere anziano facente parte del Capitolo sino alla successiva Tornata. In caso di mancanza di nominativo si dovrà indire una Tornata straordinaria.

c) Se consigliere membro del Consiglio verrà sostituito dal primo escluso alla votazione della tornata.

Art. 46 - Qualora, per qualsiasi caso venisse a mancare contemporaneamente

la maggioranza dei Consiglieri eletti, si riterranno dimissionari tutti i Consiglieri eletti; il Gran Maestro assumerà la direzione della Associazione e dovrà convocare entro 30 giorni la Tornata per le ~~nuove nomine dei Consiglieri eleggibili. In caso ciò avvenisse nel~~ periodo 15 Aprile, 15 Maggio la medesima si dovrà convocare per raccomandata entro 10 giorni.

Art. 46bis - Nel caso di dimissioni o mancanza di figura di reggente di Contrada, Capitano e/o Gran Priore (Consigliere di diritto) si attenderà la nuova nomina di sostituto fatta dalla Contrada medesima.

#### Titolo G) - **COLLEGIO DEI SINDACI**

Art. 47 - Il controllo amministrativo dell'Associazione è affidato a tre membri scelti fra i Soci non reggenti, che si costituiranno in  
® Collegio dei Sindaci e che nomineranno al loro interno il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci ha per compito la vigilanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione, tenuta dal Tesoriere.

#### Titolo H) - **COMITATO DEI PROBIVIRI**

Art. 48 - Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri scelti fra i Soci non reggenti e che nomineranno al loro interno il Presidente del  
\* Comitato stesso. Compito di questi è:

esaminare in prima istanza gli eventuali ricorsi dei Soci sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio e derimere le controversie fra Soci e fra Associazione e Soci, sentite le parti.

Per questa seconda parte il giudizio è insindacabile ed inappellabile.

#### Titolo I) - **ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI E DEL COMITATO DEI PROBIVIRI**

Art. 49 - Sindaci e Probiviri, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

## Titolo L - **BILANCIO**

Art. 50 - L'esercizio sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale il Consiglio deve redigere il bilancio consuntivo generale firmato dal Tesoriere e controfirmato dal Gran Maestro. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dopo esser stato visto, approvato dal Capitolo nonché approvato e controfirmato dai membri del Collegio Sindacale, almeno 15 giorni prima delle Tornate.

## Titolo M) - **SAGRA DEL CARROCCIO E PALIO DELLE CONTRADE**

Art. 51 - Il Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio - per esplicito mandato delle stesse partecipa alla rievocazione annuale che si celebra in Legnano a ricordo della Battaglia. A tale scopo, in qualità di componente del Comitato, organizza assieme ad altri enti la Sagra del Carroccio. Ogni Contrada ha l'obbligo della partecipazione.

Art. 52 - I rappresentanti dell'Associazione in seno al Comitato Sagra del Carroccio, vengono nominati tra i Soci del Consiglio.

Art. 53 - Esistevano due Contrade, ora soppresse: OLMINA e PONZELLA, le cui insegne sono custodite rispettivamente dalle Contrade Legnarello e San Bernardino.

## Titolo N) - **MODIFICA DELLO STATUTO**

Art. 54 - La modifica del presente Statuto potrà essere effettuata solamente su convocazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità precedenti.

## Titolo O) - **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 55 - Addivenendo allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, all'uopo convocata, devolgerà l'eventuale patrimonio sociale alle Contrade e/o al Comitato Sagra.

## **NORMA TRANSITORIA AL PRESENTE STATUTO**

In deroga a quanto definito al Titolo E - articoli 16.2, 19, 19 bis, 19 ter, per la Tornata dell'anno 2005 avranno diritto al voto e saranno eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che pagheranno la quota sociale dell'annualità medesima alla data della Tornata.

Per allegato

Legnano 8 Novembre 2005

F.to Armando Castiglioni

**GUIDO FENAROLI** Notaio